

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00057/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 57 del 2023, proposto da
Radio Margherita S.a.s. di Cilluffo Giuseppa Maria & C., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sandro Silvestri,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Irfis – Finanziaria per Lo Sviluppo della Sicilia S.p.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Aristide Police,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto
presso il suo studio in ;

Regione Siciliana Assessorato Regionale Economia, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale,
domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;

nei confronti

Rmb S.r.l., R.E.I Tv Canale 103 S.r.l., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione,

- a) della graduatoria definitiva – Elenco posizioni deliberate dal comitato Fondo Sicilia - seduta del 7.12.2022 – redatta e pubblicata da IRFIS FINSICILIA in data 7.12.2022 sul proprio sito istituzionale e notificato in data 15.12.2022 relativamente a: Contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nel settore dell'editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa (edizione 2022);
- b) dell'avviso pubblico “Contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nel settore dell'editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa (edizione 2022)” del 24.6.2022 pubblicato da IRFIS Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia s.p.a. e segnatamente dell'art. 6 - Agevolazione concedibile e Criteri di Selezione – con il quale sono stati specificati i parametri per la determinazione della misura dell'agevolazione, nel senso di prevedere che anche per le emittenti radiotelevisive vengano prese in considerazione, ai fini della determinazione della misura dell'agevolazione di che trattasi, i parametri dei dati di diffusione e del numero delle provincie e non soltanto il parametro del numero dei collaboratori/giornalisti.
- c) del D.A. n. 22/2022 del 6 giugno 2022 dell'Assessore dell'Economia della Regione Sicilia - Interventi in favore dell'editoria, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa, pubblicato nella GURS Regione Sicilia in data 17 giugno 2022, e segnatamente dell'art. 3, con il quale sono stati determinati i criteri per l'assegnazione dei contributi finalizzati al sostegno delle imprese operanti nel settore dell'editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa operanti nel territorio siciliano, nel senso di prevedere che anche per le emittenti radiotelevisive vengano prese in considerazione, ai fini della determinazione della misura dell'agevolazione di che trattasi, i parametri dei dati di diffusione e del numero delle provincie e non soltanto il parametro del numero dei collaboratori/giornalisti;

nonché di ogni altro atto presupposto, attuativo ed integrativo, connesso e consequenziale al provvedimento impugnato ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Irfis – Finanziaria per Lo Sviluppo della Sicilia S.p.A. e di Regione Siciliana Assessorato Regionale Economia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2024 il dott. Andrea Illuminati e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato il 13.1.23 RADIO MARGHERITA S.A.S. DI CILLUFFO GIUSEPPA MARIA & C. ha chiesto, previa sospensione cautelare, l'annullamento, nei limiti d'interesse: a) del D.A. n. 22/2022 del 6 giugno 2022 dell'Assessore dell'Economia della Regione Sicilia, recante disposizioni sugli interventi in favore dell'editoria, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa, pubblicato nella GURS del 17 giugno 2022, che, all'art. 3, ha stabilito i criteri per l'assegnazione dei contributi destinati al sostegno delle imprese operanti nel settore dell'editoria, sia cartacea che digitale, nonché delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa nel territorio siciliano; b) dell'Avviso pubblico *«Contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nel settore dell'editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa (edizione 2022)»* del 24.6.2022 pubblicato da IRFIS Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.p.A. e segnatamente dell'art. 6 – Agevolazione concedibile e Criteri di Selezione – con il quale sono stati specificati i parametri per la determinazione della misura dell'agevolazione; c) della graduatoria definitiva, pubblicata da IRFIS FINSICILIA il 7 dicembre 2022 sul proprio sito istituzionale e notificata il 15 dicembre 2022, relativa ai *«Contributi a fondo perduto per le imprese operanti nei settori*

dell'editoria, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa (edizione 2022)».

A fondamento dell'azione di annullamento proposta, la società ricorrente ha premesso, in punto di fatto, quanto segue.

1. La Regione Siciliana, con l'art. 10, commi 1 e 4, della L.R. n. 9/2020, come successivamente modificata, ha previsto contributi a fondo perduto per operatori economici del settore editoriale, emittenti radiotelevisive e agenzie di stampa, specificando criteri basati sul numero di collaboratori, sui dati di diffusione e sulla copertura territoriale.

2. L'Assessore Regionale dell'Economia, con il D.A. n. 22/2022, e successivamente l'IRFIS, nell'avviso pubblico del 24 giugno 2022, hanno disciplinato l'assegnazione dei contributi, prevedendo criteri basati su collaboratori, dati di diffusione e copertura territoriale. Tuttavia, per le emittenti radiotelevisive, i dati di diffusione e la copertura territoriale sono stati esclusi dal calcolo del punteggio e applicati invece ad altre categorie, come l'editoria cartacea e digitale, determinando una disparità di trattamento.

3. Il ricorrente, con un precedente ricorso dinanzi al TAR Sicilia, aveva impugnato il D.A. n. 22/2022 e l'avviso pubblico del 24 giugno 2022, ritenendo i criteri di assegnazione inadeguati e lesivi. Tuttavia, il TAR, con sentenza n. 03152/2022, ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse attuale, in quanto la graduatoria definitiva non era ancora stata pubblicata al momento del giudizio.

4. La graduatoria definitiva del 7 dicembre 2022, pubblicata da IRFIS, ha collocato la ricorrente al 47° posto nella categoria emittenti radiotelevisive, con un contributo di € 25.172,63, nonostante la sua ampia copertura territoriale e l'alto numero di ascoltatori, confermando l'inadeguatezza e la lesività della metodologia di calcolo adottata.

Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati, evidenziando, anzitutto, con il primo motivo d'impugnazione, l'eccesso di potere per disparità di trattamento, contestando i criteri discriminatori stabiliti dal D.A. n.

22/2022 e dall'avviso del 24 giugno 2022 nei confronti delle emittenti radiotelevisive. In particolare, a differenza delle imprese editoriali cartacee e digitali, per le emittenti radiotelevisive non sono stati considerati i dati ufficiali di diffusione (es. certificati TER) né la copertura territoriale, ma esclusivamente il numero di collaboratori come parametro per l'attribuzione del punteggio. Tale criterio avrebbe determinato una disparità di trattamento, favorendo emittenti con più collaboratori ma minore diffusione e ascolti, penalizzando invece realtà come Radio Margherita, leader regionale per ascolti e copertura, che opera in tutte le province siciliane e ha effettuato significativi investimenti tecnologici.

Con il secondo motivo d'impugnazione è stato denunciato l'eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza e vizio di motivazione, rilevando che i provvedimenti impugnati sarebbero privi di un'adeguata giustificazione e adotterebbero scelte amministrative irragionevoli. In particolare, il mancato utilizzo di parametri come la diffusione e la copertura territoriale si porrebbe in contrasto con la finalità della normativa primaria, che intende sostenere le imprese più colpite dalla pandemia. Tale esclusione penalizzerebbe aziende maggiormente strutturate e diffuse, con costi di gestione più elevati, disattendendo gli obiettivi di equità e supporto perseguiti dal legislatore.

Costituitasi con memoria depositata il 17 gennaio 2023, l'Irfis FinSicilia ha contestato la fondatezza del ricorso, articolando le proprie difese sui presunti profili di irragionevolezza, disparità di trattamento e difetto di motivazione. La resistente ha sostenuto, in primo luogo, che l'esclusione dei dati di diffusione e di copertura per le emittenti radiotelevisive sarebbe giustificata dalla finalità della misura, volta a garantire un sostegno proporzionato ai costi di mantenimento delle attività, indipendentemente dall'estensione territoriale o dal successo commerciale. Tale approccio, già adottato in precedenti procedure, come quella del 2021, eviterebbe di penalizzare operatori con minore diffusione, favorendo una distribuzione equa dei fondi. L'Irfis ha poi riconosciuto che, diversamente dall'editoria cartacea, digitale e

dalle agenzie di stampa, per le quali i dati di diffusione e la copertura territoriale sono stati considerati rilevanti, tali parametri non sono stati applicati alle emittenti radiotelevisive. Tale scelta è stata giustificata dalla necessità di adottare criteri differenziati, privilegiando per il settore radiofonico il parametro del numero di collaboratori. Infine, l'Irfis ha sostenuto che, trattandosi di criteri stabiliti in atti generali e astratti, non sarebbe necessaria una motivazione specifica per ogni singolo caso, e che l'amministrazione avrebbe applicato le regole predeterminate in modo trasparente e conforme alle finalità della misura, escludendo difetti di istruttoria o motivazione.

Con ordinanza cautelare del 26 gennaio 2023, il Tribunale ha rigettato la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, rilevando un difetto del periculum in mora, considerato il carattere strettamente economico del pregiudizio dedotto dalla parte ricorrente con l'istanza proposta.

Con memoria del 7 novembre 2024 si è costituita anche la Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Economia, non svolgendo difese.

Ciò posto, il ricorso è nel suo complesso fondato per le ragioni di seguito precisate.

Va debitamente premesso che la misura oggetto di giudizio è prevista dalla L.R. n. 9 del 12 maggio 2020, art. 10, co. 1, secondo cui *«È istituito presso IRFIS-Finsicilia S.p.A. il "Fondo Sicilia - Sezione specializzata in credito per fare fronte alle esigenze finanziarie degli operatori economici e dei liberi professionisti iscritti agli ordini professionali e/o titolari di partita IVA causate dalla crisi derivante dalle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19", pari a 150.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse dei Fondi extra regionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5. Le istanze relative alle misure di cui al presente articolo sono definite entro venti giorni dalla presentazione con erogazione entro i successivi dieci giorni»*. Il successivo comma 4 stabilisce che *«4. La misura di cui al comma 1 è destinata fino a 10.000 migliaia di euro, per finanziamenti in favore dell'editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa che producano un notiziario regionale sulla Sicilia da almeno un*

anno e che abbiano almeno un collaboratore attivo sul territorio della Regione, e fino a 800 migliaia di euro per le agenzie di distribuzione e servizi stampa (codice ATECO 82.99.20) che operano nel territorio regionale e per l'importo di 4.200 migliaia di euro per le edicole (codice ATECO 47.62.10), con misure anche in deroga ai vincoli tipologici di legge, nonché fino a 20.000 migliaia di euro per la concentrazione e la patrimonializzazione dei Consorzi Fidi per le agevolazioni e il supporto alle imprese. Gli interventi di cui al presente comma sono concessi a fondo perduto nei limiti dei regimi di aiuto».

Nel rispetto delle finalità previste dal comma 4 dell'art. 10 della L.R. n. 9/2020, l'Assessore Regionale dell'Economia, con il Decreto n. 22 del 6 giugno 2022 (pubblicato nella GURS del 17 giugno 2022), ha disciplinato l'attuazione della misura prevista dalla legge, affidandone la gestione all'IRFIS-FIN Sicilia S.p.A., a valere sul Fondo Sicilia da essa amministrato.

Il citato D.A. n. 22 del 6 giugno 2022, all'art. 3, comma 4, così dispone: «*La misura dell'agevolazione spettante a ciascuna impresa avente diritto sarà determinata – con modalità che saranno definite negli avvisi di cui al comma 4 del precedente articolo 1 – sulla base dei seguenti parametri generali, facendo riferimento alla situazione esistente al momento della presentazione dell'istanza: o Numero dei collaboratori, ivi inclusi i giornalisti; o Dati di diffusione (Ads, Audipress, Audiweb, Google Analytics), riferiti al mese di ottobre 2021; a cui si aggiungono: o per le imprese operanti nel settore dell'editoria cartacea: il numero delle provincie in cui vengono distribuiti i prodotti editoriali; 4 o per le imprese operanti nel settore dell'editoria on line: numero delle provincie in relazione alle quali sono forniti servizi informativi*».

A propria volta, l'IRFIS FIN Sicilia in data 24 giugno 2022 ha emanato avviso pubblico riguardante contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nel settore dell'editoria, sia cartacea che digitale, dell'emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa, ove, nella parte relativa ai «*Parametri per la determinazione*

della misura dell'agevolazione», viene stabilito quanto segue: «Numero dei collaboratori, ivi inclusi i giornalisti (intendendo per collaboratore una persona avente un rapporto di lavoro dipendente e/o di collaborazione continuativa professionale con l'impresa richiedente, con sede di lavoro assegnata nel territorio della regione Sicilia); Dati di diffusione (Ads, Audipress, Audiweb, Google Analytics), riferiti al mese di ottobre 2021; esclusivamente per i soggetti appartenenti alle categorie Emittenti Radiotelevisive e Agenzie di Stampa i dati di diffusione non rilevano ai fini della determinazione del punteggio per la predisposizione della graduatoria finale e pertanto, il punteggio attribuito relativamente a tale indicatore e per la suddetta 5 categoria, sarà pari a zero. Per i soggetti appartenenti alla categoria Iniziative editoriali on-line sarà preso in considerazione il numero di “Visualizzazioni di pagina” rilevato dal prospetto Google analytics. Per i soggetti appartenenti alle categorie quotidiani cartacei e iniziative editoriali cartacee di diversa periodicità sarà preso in considerazione il valore corrispondente al dato di diffusione (colonna 2 prospetto Ads). Per le imprese operanti nel settore dell'editoria cartacea: numero delle province siciliane in cui vengono distribuiti prodotti editoriali; Per le imprese operanti nel settore dell'editoria on-line: numero delle province siciliane in relazione alle quali sono forniti servizi informativi».

In estrema sintesi, sia nel D.A. n. 22 del 6 giugno 2022 che nell'avviso pubblico del 24 giugno 2022, i parametri individuati per l'assegnazione dei punteggi e la determinazione della misura di aiuto risultano essere: il numero dei collaboratori, i dati di diffusione e la copertura territoriale.

Si precisa, in entrambi gli atti impugnati, che il secondo e il terzo parametro (dati di diffusione e copertura territoriale) non sono applicabili alla categoria delle Emittenti Radiotelevisive e delle Agenzie di Stampa, ma esclusivamente alle imprese operanti nei settori dell'editoria cartacea e digitale. In particolare, con riferimento ai dati di diffusione, l'esclusione per tale categoria è esplicitamente indicata nell'avviso pubblico e si desume anche dal decreto assessorile.

Quest'ultimo, nel disciplinare i dati da utilizzare per misurare la diffusione, fa riferimento esclusivamente a parametri come *Ads*, *Audipress*, *Audiweb* e *Google Analytics*, applicabili esclusivamente all'editoria cartacea e digitale. Tali strumenti non risultano idonei per le Emittenti Radiotelevisive e le Agenzie di Stampa, per le quali dovrebbero essere considerati dati specifici, come quelli certificati da TER nel caso delle società radiofoniche, ma che non sono affatto richiamati nel D.A.

Ne consegue che, per i soggetti appartenenti alla categoria della ricorrente, viene considerato esclusivamente il parametro del numero dei collaboratori.

Ora, la censura relativa al presunto difetto di motivazione del decreto assessorile e dell'avviso pubblico appare infondata, in quanto il primo, avendo natura normativa, e il secondo, qualificabile come atto amministrativo generale, non sono soggetti all'obbligo di motivazione specifica ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 241/1990. Maggiore attenzione, invece, meritano gli ulteriori vizi dedotti dal ricorrente, che denunciano un eccesso di potere sotto i profili dell'illogicità, dell'irragionevolezza e della disparità di trattamento.

Va rilevato, a tale proposito, che la finalità della misura prevista dall'art. 10 della legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020, inserita nel contesto delle misure straordinarie per mitigare gli effetti economici negativi della pandemia da Covid-19, è chiaramente orientata a garantire un sostegno economico adeguato e proporzionato ai costi necessari per il mantenimento delle attività imprenditoriali, duramente colpite da una crisi senza precedenti che ha compromesso la continuità operativa di molte imprese operanti nel territorio nazionale e regionale.

Più nel dettaglio, la normativa mira ad assicurare un sostegno economico immediato e specifico, tenendo conto delle peculiarità delle diverse categorie beneficiarie e delle difficoltà specifiche affrontate durante il periodo emergenziale. Con questa disposizione, il legislatore regionale ha inteso favorire la resilienza delle imprese, fornendo strumenti di supporto per fronteggiare i costi di gestione e le perdite subite in un contesto di crisi economica che ha ridotto i proventi delle

attività ordinarie, salvaguardando al contempo i livelli occupazionali e la vitalità del tessuto economico locale.

Se questo è l'interesse pubblico stabilito dal legislatore regionale, ogni concreta attuazione – in via amministrativa – delle relative disposizioni deve necessariamente avvenire attraverso l'elaborazione di criteri che valorizzino, nella determinazione delle agevolazioni spettanti, parametri idonei a riflettere i costi effettivamente sostenuti dalle imprese beneficiarie. Ogni soluzione diversa risulterebbe infatti in aperto contrasto con la finalità dell'intervento legislativo e con l'interesse pubblico che esso intende presidiare.

Ora, i dati di diffusione e la copertura territoriale rappresentano senz'altro un indicatore significativo dei costi sostenuti dalle emittenti radiotelevisive e dalle agenzie di stampa. Per le emittenti radiofoniche e quelle televisive, l'espansione della copertura territoriale richiede l'acquisizione di frequenze aggiuntive, un processo che comporta costi elevati sia per l'acquisto che per la manutenzione delle infrastrutture necessarie alla trasmissione su scala più ampia. Inoltre, una maggiore diffusione implica investimenti significativi in pubblicità e marketing per attrarre un pubblico più vasto, aumentando così le spese operative dell'emittente. Analogamente, per le agenzie di stampa, una diffusione più ampia richiede ovviamente l'implementazione di reti di distribuzione e l'adozione di tecnologie avanzate per garantire una copertura capillare ed efficiente. Questi investimenti hanno diretta incidenza sulla struttura dei costi operativi sostenuti dall'operatore economico.

Corollario obbligato di tali premesse è che, nel caso in esame, la scelta di escludere i dati di diffusione e l'ampiezza della copertura territoriale come parametri per la determinazione delle agevolazioni appare irragionevole, poiché impedisce di valorizzare adeguatamente i costi effettivamente sostenuti dalle imprese per mantenere e ampliare la propria presenza sul mercato.

Si aggiunga che, come evidenziato nel ricorso, la decisione di non considerare i suddetti parametri per il calcolo del punteggio e la determinazione delle

agevolazioni destinate alle emittenti radiotelevisive e alle agenzie di stampa configura anche una disparità di trattamento rispetto alle imprese operanti nei settori dell'editoria cartacea e digitale. Per queste ultime, infatti, i dati di diffusione e la copertura territoriale sono stati opportunamente considerati criteri fondamentali per l'assegnazione dei contributi, poiché riflettono direttamente l'impatto e la presenza sul mercato delle testate, nonché gli investimenti necessari per raggiungere un pubblico ampio e diversificato. Nell'editoria cartacea, ad esempio, una maggiore diffusione implica costi elevati per la stampa, la distribuzione e la logistica, laddove nell'editoria digitale l'espansione della copertura territoriale richiede investimenti in infrastrutture tecnologiche, server e strategie di marketing online. Pertanto, considerare questi parametri consente di calibrare le agevolazioni in modo proporzionato agli sforzi economici sostenuti dalle imprese per ampliare la propria diffusione e presenza sul mercato.

Alla luce di quanto appena osservato, l'esclusione dei criteri sopra indicati per le emittenti radiotelevisive e le agenzie di stampa appare un esercizio irragionevole della discrezionalità amministrativa e determina una disparità di trattamento, contravvenendo alla finalità della legge di assicurare un sostegno proporzionato alle esigenze specifiche delle diverse categorie.

A conferma dell'irragionevolezza delle determinazioni amministrative impugnate, l'Assessorato e l'IRFIS, nel successivo bando del 2023 intitolato «*Contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nel settore dell'editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiofoniche e delle emittenti televisive*», hanno rivisto i parametri per l'assegnazione dei contributi. In particolare, anche per le emittenti radiotelevisive e le agenzie di stampa, sono stati inclusi criteri quali il numero di giornalisti contrattualizzati, i dati di diffusione certificati da organismi come TER, e la copertura territoriale, misurata in base al numero di province siciliane servite. Tale modifica costituisce un'implicita conferma dell'inadeguatezza e del potenziale carattere discriminatorio dei criteri precedentemente adottati.

Proprio l'adeguamento dei criteri nel bando 2023 ha avuto un impatto significativo: Radio Margherita, ad esempio, ha ottenuto un punteggio di 30,33, corrispondente a un contributo di € 28.311,30, pari al 10,72% dell'intera dotazione finanziaria. Questo rappresenta un miglioramento sostanziale rispetto al bando 2022, dove aveva ricevuto un punteggio di 7,10 e un contributo di € 25.172,63, equivalente al 2,24% della dotazione complessiva (v. documenti depositati dalla ricorrente il 18.10.24). Questi dati evidenziano come l'inclusione dei parametri di diffusione e copertura territoriale abbia permesso una distribuzione più equa e proporzionata dei contributi, in linea con gli obiettivi della normativa vigente.

Per quanto *ut supra* esposto, in accoglimento del ricorso, va disposto l'annullamento, nei limiti dell'interesse, dei seguenti atti:

1. Decreto Assessoriale n. 22 del 6 giugno 2022, nella parte in cui, per le imprese radiotelevisive, esclude i dati di diffusione e la copertura territoriale dai criteri di determinazione dei punteggi e quantificazione dei contributi spettanti, a differenza di quanto previsto per altre categorie operanti nel settore dell'editoria;
2. Avviso pubblico del 24 giugno 2022, con particolare riferimento all'esclusione, per le imprese radiotelevisive, dei dati di diffusione e della copertura territoriale come parametri di determinazione dei punteggi e quantificazione dei contributi spettanti, a differenza di quanto previsto per altre categorie operanti nel settore dell'editoria;
3. Graduatoria definitiva del 7 dicembre 2022, pubblicata da IRFIS, nella parte in cui colloca la ricorrente al 47° posto nella categoria emittenti radiotelevisive, con un contributo di €25.172,63, in applicazione di criteri che non tengono conto dei dati di diffusione e della copertura territoriale.

La presente decisione, disponendo l'annullamento di disposizioni contenute negli atti normativi e amministrativi generali impugnati, deve essere pubblicata dall'amministrazione intimata, ai sensi dell'art. 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, con le medesime modalità previste per la loro pubblicazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza delle Amministrazioni resistenti (ex art. 91 c.p.c.) e si liquidano in favore della ricorrente – avuto riguardo allo scaglione di riferimento e alle caratteristiche della controversia (art. 4 dm 55/14) – in complessivi € 2.500,00 per compensi di avvocato; oltre IVA, CPA e spese generali, se spettanti, e contributo unificato, se ed in quanto versato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando:

1. accoglie il ricorso proposto da RADIO MARGHERITA S.A.S. DI CILLUFFO GIUSEPPA MARIA & C. e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti di cui in motivazione;
2. condanna le Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali d'avvocato; oltre IVA, CPA e spese generali, se spettanti, e contributo unificato, se ed in quanto versato;
3. Ordina che la presente decisione sia pubblicata dall'Assessorato Regionale all'Economia, ai sensi dell'art. 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, con le medesime modalità previste per la pubblicazione delle disposizioni annullate.

La presente sentenza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata con le modalità previste dal processo telematico, e la Segreteria della Sezione provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Tenca, Presidente

Bartolo Salone, Primo Referendario

Andrea Illuminati, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Andrea Illuminati

IL PRESIDENTE
Stefano Tenca

IL SEGRETARIO